

**COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)**

**Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di allestimenti temporanei su area pubblica in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.**

**Art. 1  
Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
2. Si definiscono " allestimenti precari " gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l'autorizzazione abbia carattere stagionale.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Bagno di Romagna.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
5. Per la definizione di esercizi adibiti all'attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande si rimanda alla definizione di cui alla L.R.14/2003.
6. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
  - a) per "superficie di somministrazione" la superficie destinata alla vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati a tal fine;
  - b) per "aree aperte al pubblico", le aree private di pertinenza dell'esercizio o pubbliche di cui sia conseguita la disponibilità, esterne ai locali;
  - c) per "attrezzati a tal fine", la collocazione su dette aree, o negli stessi locali, di attrezzature atte ad agevolare il consumo sul posto del prodotto quali, a titolo esemplificativo, la collocazione di tavoli, sedie, panchine e fioriere con seduta ed attrezzature similari;
  - d) per "autorizzazione" all'esercizio dell'attività di somministrazione, si intende l'autorizzazione di cui all'art.8, comma 1, della legge regionale n.14 del 2003 o l'avvenuta presentazione di regolare comunicazione di apertura dell'esercizio nei casi previsti dalle vigenti norme sul procedimento.

**Art. 2  
Tipologie**

Gli allestimenti temporanei su area pubblica sono classificati secondo le seguenti tipologie:

**a) tipologia 1: tavoli e sedie.** L'occupazione con tavoli e sedie può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastrini se trattasi di portico. Le sedie possono essere "fissate" al muro dell'edificio se collocate su marciapiedi.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni ai portici: non sono ammesse occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e l'intera sezione del marciapiede o dello slargo; in presenza di occupazioni con estensioni superiori ai mt. 15,00, le stesse devono essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

**b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana.** L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con botole e griglie di aerazione. Qualora invece interferisca con chiusini la pedana deve essere munita di botole in modo da poter permettere l'ispezione degli stessi.

Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

**c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana.** Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Manufatti adottabili:- fioriere; - recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Qualora le fioriere siano poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

Nel caso in cui le fioriere siano poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20. Le fioriere devono essere sempre piantumate.

Gli elementi a delimitazione dell'occupazione di suolo pubblico, qualora questa abbia sporgenza fino a mt. 1,50, possono essere posati solo alle testate e non lungo il fronte.

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,10 e, qualora costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta.

I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, dovrà essere trasparente.

Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico, purché non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,10.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto;

**d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.** La struttura portante, con copertura in tela di colorazione tenue e non riportante messaggi pubblicitari di marchi, fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare, deve essere ancorata ad apposito basamento.

Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

**e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.** Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi di somministrazione e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali di tipo lineare purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50, fatte salve misure superiori oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale in merito alle condizioni di viabilità e sicurezza stradale, nonché della CQAP in relazione alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

All'interno del centro storico sono ammesse esclusivamente:

- **tende di tipo tradizionale con bracci metallici laterali** ad avvolgimento su rullo, dimensionate sull'ampiezza del vano porta dove si svolge l'attività. E' ammessa la protezione della tenda mediante scossalina in rame da collocare a parete, profondità massima cm. 20. (*vedi esempi allegato n. 1*);
- **tende con bracci estendibili** purché contenute, in posizione di chiusura, all'interno del vano porta dove si svolge l'attività (*vedi esempi allegato n. 1*)

**Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:** ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella facciata del pubblico esercizio; ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 20); laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro;

**f) *tipologia 6: struttura di copertura delle tipologie 1, 2 e 3***

***f. 1) Addossata al fronte del fabbricato***

La struttura è costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. Rientra in questa tipologia anche la struttura di copertura che prevede montanti di appoggio addossati alla facciata .

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - min. mt. 2,20.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00.

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

Eventuali recinzioni di installazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, dovranno essere trasparenti.

Le modalità di posa sono le stesse previste per la tipologia 5;

### ***f.2) Separata dal fronte del fabbricato***

*La struttura di copertura è costituita da teli su più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.*

Gli impianti dovranno essere improntati alla massima linearità progettuale proponendosi come elemento di valorizzazione dell'ambiente urbano. Sono da privilegiare strutture leggere con copertura sostanzialmente piana.

L'installazione deve essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale (qualora consentito), in viali alberati nei parchi e nei giardini nonchè, solo qualora il contesto lo consenta, rasente ai muri o a portici. Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

## **Art.3**

### **Caratteristiche costruttive degli allestimenti**

#### **3.1 Elementi generali di riferimento progettuale**

Gli allestimenti temporanei stagionali su area pubblica dovranno sempre costituire elemento di valorizzazione del contesto. L'obiettivo è perseguito attraverso la semplicità e la linearità progettuale, la coerenza nell'uso di materiali, la correttezza delle scelte cromatiche. Tali condizioni risultano di primaria importanza in relazione alla valenza turistico ambientale del comune di Bagno di Romagna ed alla necessità di fornire un'immagine sostanzialmente omogenea a livello territoriale.

Nella realizzazione di allestimenti stagionali su aree pubbliche sono da privilegiare materiali e modelli coerenti con la tradizione costruttiva in particolare: strutture in legno (con impregnante scurente o verniciatura) o strutture metalliche con finitura a "piombaggine". Sono da evitare appesantimenti formali con eccesso di citazioni in stile.

La copertura delle strutture potrà avvenire esclusivamente con teli asportabili a colorazione omogenea tenue, escludendo materiali plastici con finiture traslucide.

Ogni installazione su area pubblica deve essere attuata con verifica di stabilità degli elementi che la compongono in relazione all'uso previsto (parapetti, montanti ecc.). Si precisa che il

titolare dell'attività è responsabile direttamente della corretta installazione della struttura e del mantenimento in efficienza della stessa.

### **3.2 Riferimenti specifici per tipologie di intervento**

**TAVOLI E SEDIE** Nel centro storico sono da privilegiare strutture leggere, in legno o metallo, con sedute preferibilmente in tela (es. sedie tipo regista) e colori e toni in armonia con il contesto.

#### **PEDANE**

Le pedane devono essere realizzate con tavole in legno trattate con impregnante scurente

#### **FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

Le fioriere devono avere forme e materiali tradizionali (cotto, similcotto e legno trattato con impregnante scurente) ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni. Le fioriere esistenti possono essere rivestite in legno o tinteggiate in tono con l'esercizio.

Le piante, resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato, non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. Si consigliano: Lauro, Pitosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere (consulenza dello specialista)

Per gli elementi di delimitazione E' da prediligere l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Per le parti metalliche si consiglia l'adozione di finitura a "piombaggine".

Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento aventi trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

Nel centro storico sono consentite barriere metalliche del tipo a "croce di Sant'Andrea" o simili, (*vedi esempi allegati*) eventualmente con cristallo interno sagomato (paravento con altezza max. di mt. 1,60)

I vetri devono essere antisfondamento; è ammesso l'uso del policarbonato.

#### **COPERTURE**

Le strutture dovranno essere costituite da: sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati; tessuto: tela, tessuto acrilico è escluso l'utilizzo di PVC per il centro storico, anche PVC per il restante territorio; colori: nel centro storico si limiteranno alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, in tinta unita o a righe in bande larghe e passo uguale. Eventuali iscrizioni dovranno risultare dimensionalmente contenute e comunque non costituire elemento prevalente a livello percettivo. Le strutture esistenti potranno essere mantenute fino alla loro sostituzione.

#### **RISCALDAMENTO**

Per tutte le tipologie di allestimenti sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

## **ILLUMINAZIONE**

Ad integrazione di tutte le tipologie di allestimenti sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D.Lgs. n. 547/55 e con l'art. 9 della Legge n. 46/90.

## **MATERIALI**

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un allestimento devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

### **3.3 LUOGHI PRIVILEGIATI DELL'IMMAGINE URBANA**

Sono definiti **luoghi privilegiati dell'immagine urbana** gli ambiti di rilevante rappresentatività per caratterizzazione architettonica, urbanistica e funzionale, all'interno dei centri storici di Bagno di Romagna e di San Piero. Tali ambiti comprendono:

#### **Ambito compreso all'interno del centro storico di Bagno di Romagna:**

*Piazza B. Ricasoli*  
*Piazza Santa Maria*  
*Via Fiorentina*  
*Vicolo del Voltone*  
*Piazzetta delle Terme*  
*Via Palestro*  
*Via Manin*  
*Via della Fonte*  
*Largo del Palagio*  
*Vicolo dei Fanti*

Il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (All. n. 2)

Negli ambiti sopra indicati la realizzazione di allestimenti temporanei su area pubblica è soggetta alle seguenti tipologie di intervento:

- Pedane in legno trattate con impregnante scurente
- Separazioni laterali siepi verdi, parapetti metallici "croce di S. Andrea" con finitura a piombaggine, lastre in cristallo;
- Copertura con Ombrelloni di tipo tradizionale con struttura lignea e tessuto avorio (non plastificato) privi di inserzioni pubblicitarie;
- Vasche in cotto o materiale similare

**Ambito compreso all'interno del centro storico di San Piero in Bagno**

*Piazza S. Allende*

Nell'ambito sopra indicato la realizzazione di allestimenti temporanei su area pubblica è soggetta alle seguenti tipologie di intervento:

- Pedane in legno trattate con impregnante scurente
- Separazioni laterali siepi verdi, parapetti metallici “croce di S. Andrea” con finitura a piombaggine, lastre in cristallo;
- Copertura con Ombrelloni di tipo tradizionale con struttura lignea e tessuto avorio (non plastificato) privi di inserzioni pubblicitarie;
- Vasche in cotto o materiale similare
- Tende di cui alla tipologia 5) dell'art. 2

In relazione alla valenza del contesto gli allestimenti dovranno essere improntati ad una sostanziale linearità ed essenzialità progettuale con utilizzo di materiali e colorazioni coerenti con il contesto di riferimento soggetto a vincolo paesaggistico (D.M. 30.10.1996)

Al fine di agevolare una corretta applicazione del presente regolamento per quanto attiene la caratterizzazione estetico-formale degli allestimenti precari, si riportano, in allegato n. 3, alcuni esempi realizzati che costituiscono un primo elemento di riferimento progettuale.

**Art. 4**

**Caratteristiche e limiti per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica.**

1. L'installazione di allestimenti precari su area pubblica è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande come meglio definite all'art. 1 comma 6, che dispongono di servizi igienici per il pubblico.
2. L'occupazione di suolo per gli allestimenti precari deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa. In ogni caso la relativa superficie non può essere superiore alla superficie del locale attiguo. Sono fatti salvi i diritti di terzi.
3. Al fine di consentire il percorso pedonale l'eventuale marciapiede antistante il locale di norma deve essere largo almeno mt. 1,90 e lo stesso deve rimanere libero per almeno mt. 1. Non è consentita l'installazione di pedane sulla carreggiata se il marciapiede attiguo al locale è di dimensioni pari o superiori a ml.3,00 x ml.3,00.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano gli allestimenti precari su area pubblica, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione o comunque non superiore a 20 cm.
5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto su quest'ultima deve essere tale da garantire gli spazi necessari allo scorrimento normale del traffico, del passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di

Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a mt 3,00, salvo prevedere moduli di corsia maggiori se espressamente richiesto dai Vigili del Fuoco.

6. Su elementi e strutture componenti gli allestimenti precari su area pubblica non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, con eventuali delimitazioni realizzate su un massimo di tre lati.
9. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto.
10. Non sono ammessi, a protezione dei allestimenti precari su area pubblica, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.
11. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, negli allestimenti precari su area pubblica è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.

## **Art. 5**

### **Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al Protocollo del Comune di Bagno di Romagna indirizzandola all'attenzione del Servizio di Polizia Municipale. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale mentre responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Responsabile del Settore Affari Generali. L'istruttoria è curata dal Servizio competente che convoca apposita Conferenza dei Servizi costituita dal Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio, Settore Lavori Pubblici, Servizio Tributi e Servizio Attività Economiche.

2. La domanda da presentarsi in bollo dovrà contenere:

- ◆ Indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o partita IVA del richiedente e il numero di autorizzazione per l'esercizio di attività di pubblico esercizio;
- ◆ L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede occupare e la sua consistenza;
- ◆ L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- ◆ La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ;
- ◆ La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa **documentazione tecnica**.<sup>1</sup> Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. La domanda deve essere corredata da planimetria in scala adeguata relativa allo stato di fatto, alla dimensione della sede stradale (o di altro suolo pubblico) e del posizionamento dell'ingombro.

5. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione di allestimenti precari su area pubblica è stabilita in 30 giorni.

6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione di allestimenti precari su area pubblica per il quali è necessario acquisire il preliminare parere della Sovrintendenza è stabilita in 90 giorni.

## **Art.6**

### **Comunicazione avvio del procedimento.**

1. Il Responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentire l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento è comunicato con le modalità di cui al successivo comma 4 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti.

3. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) la persona responsabile del procedimento;
- c) la data di inizio del procedimento, coincidente con la data di presentazione della domanda;
- d) la data entro la quale il procedimento deve concludersi;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) l'ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito;

4. Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'interruzione del procedimento, assegnando un termine di norma pari a 30 giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda.

5. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il responsabile del procedimento dispone l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica.

---

<sup>1</sup>

1. *documentazione fotografica dell'area di intervento con riprese effettuate da punti di vista significativi e prevalenti*
2. *planimetria dell'area di intervento (scala minima 1:200) con rappresentati e dimensionati gli spazi di transito veicolare e pedonale*
3. *schema progettuale dell'intervento (elaborati in scala 1:50) con evidenziati: ingombri dimensionali; caratteristiche formali; materiali utilizzati; finiture e colorazioni*

*la rappresentazione degli elementi sopra indicati deve essere tale da consentire una valutazione dell'intervento rispetto al contesto di riferimento. Nel caso che l'intervento ricada in ambito soggetto a vincolo Paesistico (centri storici di Bagno e S. Piero) si procederà al rilascio di autorizzazione in materia ambientale che prevede il controllo della Soprintendenza di Ravenna nei 60 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione. È pertanto necessario programmare con anticipo i tempi di richiesta. L'autorizzazione di suolo pubblico concessa avrà la stessa durata dell'autorizzazione paesaggistica cioè 5 anni.*

6. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Per quanto non espressamente stabilito si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7**

##### **Modalità di gestione delle strutture ed orari**

1. L'area occupata dagli allestimenti precari è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere fissati in modo tale da non poter essere rimossi da eventuali avventori.

#### **Art. 8**

##### **Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati gli allestimenti**

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione degli allestimenti si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono gli allestimenti. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il rispetto del termine di preavviso non opera nel caso debbano essere affrontati interventi a carattere d'urgenza.

#### **Art. 9**

##### **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli allestimenti precari su area pubblica**

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono gli allestimenti deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite in merito dal Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 10** **Manutenzione degli allestimenti.**

1. Gli allestimenti devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione degli allestimenti addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

### **Art. 11** **Durata delle concessioni**

1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione degli allestimenti precari su area pubblica può essere rilasciata a decorrere dall'1.4 al 31.10, salvo proroghe, previo indirizzo della Giunta Comunale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, nel caso di concessioni autorizzate ed effettuate nell'anno precedente, qualora l'interessato intenda ripeterle con la stessa ubicazione, dimensioni, struttura, caratteristiche e periodo temporale, la domanda di occupazione di suolo pubblico sin intende sostituita con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dietro presentazione di autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.
3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente l'allestimento, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, con propri mezzi alla rimozione dell'allestimento, addebitando le spese all'esercente.

### **Art. 12** **Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con allestimenti precari**

1. La concessione è sospesa quando:
  - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
  - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 7.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 5, quando:
  - a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;

- b) agli elementi ed alle strutture componenti gli allestimenti siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte negli allestimenti siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

3.L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque all'emanazione di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 6 comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art.7 della legge n.241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

### **Art. 13 Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 14 Disposizioni transitorie**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento per le strutture precedentemente autorizzate, previo regolare pagamento della TOSAP, le autorizzazioni saranno rinnovate tacitamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti nel Regolamento stesso e non vi siano delle modifiche nella struttura. A tal fine l'interessato presenta apposita autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento all'Ufficio di Polizia Municipale che provvede alla verifica a campione del 30% delle certificazioni pervenute nel corso dell'anno.

2. Le tende esistenti, regolarmente autorizzate e prive di validità stagionale, dovranno essere adeguate al presente regolamento entro il termine di 5 anni.

## **Art. 15** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'1.2.2007.

### **INDICE**

**Art.1** – Oggetto e definizioni

**Art.2** – Tipologie

**Art.3** – Caratteristiche costruttive degli allestimenti

**Art.4** – Caratteristiche e limiti per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica

**Art.5** – Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica

**Art.6** – Comunicazione avvio del procedimento

**Art.7** – Modalità di gestione delle strutture ed orari

**Art.8** – Lavori nell'area e nel sottosuolo dell'area su cui sono installati gli allestimenti

**Art.9** – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli allestimenti precari su area pubblica

**Art.10** – Manutenzione degli allestimenti

**Art.11** – Durata delle concessioni

**Art.12** – Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con allestimenti precari

**Art.13** – Sanzioni

**Art.14** – Disposizioni transitorie

**Art.15** – Entrata in vigore